



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 6/23

Dec. n. 1/24

Il giorno 11 gennaio 2024 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano
70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

CATALFIO Giuseppe, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato 2023 con il
M.C. "I PELLEGRINI" con tessera n. 23100394;

incolpato di:

violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto, in data 10.11.2023, minacciava telefonicamente l'Esaminatore del Registro Storico Vincenzo COSENTINO, che gli aveva sospeso la sua richiesta di iscrizione al Registro per irregolarità sullo scooter e sulle foto. In particolare, dopo che il COSENTINO – a seguito di plurime telefonate ricevute dal CATALFIO nelle quali costui con modi minacciosi ed oltraggiosi gli chiedeva la restituzione di quanto versato alla FMI per la pratica – lo aveva bloccato sul cellulare, in data 10 novembre 2023 inviava al predetto Esaminatore un messaggio SMS del seguente tenore:

“ Ti sto avvisando siciliano sei tu siciliano sono io ti vengo a trovare dove ti trovi o mi dai i miei soldi o mi definisci la pratica mai nessuno si è mangiato i soldi dei miei figli e tu non sarai il primo telo garantisco vedi cosa devi fare senza perdere tempo Non sei un uomo non hai le palle a rispondere che uomo sei.)).

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 28 novembre 2023, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di CATALFIO Giuseppe al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare in rubrica : seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 29 novembre 2023, con cui ne veniva disposta la citazione a mezzo pec.

All'udienza dell'11 gennaio 2024, assente il deferito, il quale, regolarmente citato comunicava l'intendimento di non presenziare, il Presidente del Tribunale Federale disponeva l'apertura del dibattimento.

In sede di discussione finale il Procuratore federale formulava le proprie conclusioni chiedendo applicarsi ai sensi dell'art. 29 del RdG la sanzione del ritiro della tessera per anni 3 (tre).

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità del deferito in ordine alla consumazione dell'illecito disciplinare in rubrica è palese ed emerge inequivocabilmente al vaglio delle risultanze acquisite in sede di udienza dibattimentale.

Rilevasi come il deferimento promani da una segnalazione, pervenuta al Procuratore Federale dall'Ufficio del Registro Storico FMI, con allegata informativa dell'esaminatore nazionale Giuseppe Cosentino.

Nello specifico, l'esaminatore predetto evidenziava di aver subito minacce da parte del tesserato CATALFIO Giuseppe, consumate al fine di compulsare lo sblocco della pratica di iscrizione al Registro Storico dello scooter Piaggio Liberty 150 targato BY48358, di proprietà del deferito.

Di premessa, evidenziava il Cosentino l'avvenuto invio a mezzo e-mail da parte del Catalfio a mezzo dall'account di altro tesserato dello stesso M.C., di alcuni fotogrammi volti a integrare la documentazione della pratica in corso di istruttoria; rappresentava come tale materiale fosse stato ritenuto inidoneo da esso Cosentino, rendendosi insuperate le obiezioni di non conformità mosse al deferito con rilievi motivati; inoltre come in seguito il Catalfio avesse preso l'iniziativa di rintracciare telefonicamente il Cosentino, approcciandosi all'esaminatore in modalità inappropriata per manifestare il proprio disappunto rispetto allo stallo della pratica; di come il Cosentino avesse bloccato telefonicamente il Catalfio nel pomeriggio del 10.11.2023 e di come il deferito avesse fatto pervenire a seguire un messaggio sms all'esaminatore, contenente le espressioni minacciose riportate in rubrica.

Osserva ora il Tribunale come la riconducibilità del messaggio sms alla persona del deferito si renda inequivoca, essendosene l'autore autoattribuito la paternità sulla scorta degli scritti difensivi pervenuti in data 24.11.2023.

Orbene, all'evidenza delle risultanze acquisite, emerge ben più che il superamento della soglia dell'illecito sportivo, comunque ponendosi la condotta del Catalfio in patente violazione dell'art. 1 RdG per la contrarietà

al principi di rettitudine sportiva che dovrebbero improntare i rapporti tra tesserati.

Ed invero, la portata intimidatoria delle espressioni utilizzate e finalizzate ad esercitare pressioni per conseguire indebiti vantaggi, appare un *quid pluris* suscettibile di incidere sulla dosimetria della sanzione, evincendosi sintomaticamente l'idoneità della minaccia proferita ad incutere preoccupazione nel Cosentino, stante l'avvenuta presentazione di un esposto da parte del destinatario delle espressioni risalente a data 14.11.2023 presso la Stazione dei Carabinieri di Catania "San Gregorio", nonché dalla richiesta del predetto esaminatore di essere distolto dall'esame della pratica, con riassegnazione vagliata dal Presidente del Registro Storico Lopardo.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, viste le richieste del Procuratore Federale e l'assenza di comportamenti di respiscenza ad alleggerire la posizione del Catalfio, pare congruo comminare al deferito la sanzione del ritiro della tessera per anni 2 (due).

PQM

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 29 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara:

CATALFIO Giuseppe, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato 2023 con il M.C. "I PELLEGRINI" con tessera n. 23100394, **responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica ex art. 29 RdG la sanzione del ritiro della tessera per anni 2 (due). Fine sanzione 11 gennaio 2026.**

Depositata il 18 gennaio 2024

Avv. Claudio Fiorentino
Giudice estensore


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.


Si comunichi a cura della Segreteria a:

Catalfio Giuseppe;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Direttori di Gara;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Registro Storico Nazionale;
Motoclub di appartenenza del Catalfio;
Co.re. Sicilia;
Ufficio Stampa FMI.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.